SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2512 e 2513-A

ALLEGATO 1

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (n. 2513)

ALLEGATO 1

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

INDICE

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SULLE PARTI DI COMPETENZA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA E SUGLI STATI DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

1ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MAFFIOLI . . . . . *Pag.* 7
Tabella 8 (Interno): estensore BOSCETTO . . . . . » 8

2ª Commissione permanente:

Tabella 5 (Giustizia): estensore GUBETTI. . . . . » 10

3ª Commissione permanente:

Tabella 6 (Esteri): estensore FORLANI. . . . . » 13

4ª Commissione permanente:

Tabella 12 (Difesa): estensore MINARDO . . . . . » 16

6ª Commissione permanente:

Tabella 1 (Entrata): estensore CANTONI. . . . . » 17
Tabella 2 (Economia e finanze): estensore FRANCO Paolo. . . . . » 19

7ª Commissione permanente:

Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca): estensore DELOGU . . . . . » 20
Tabella 14 (Beni culturali): estensore FAVARO . . . . . » 22

8ª Commissione permanente:

Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore CICOLANI . . . . . » 24
Tabella 11 (Comunicazioni): estensore PEDRAZZINI . . . . . » 28

9ª Commissione permanente:

Tabella 13 (Politiche agricole): estensore BONGIORNO. . . . . » 29

10ª Commissione permanente:

Tabella 3 (Attività produttive): estensore IERVOLINO . . . . . » 32

11ª Commissione permanente:

Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali): estensore ZANOLETTI . . . . . » 33

12ª Commissione permanente:

Tabella 15 (Salute): estensore SALINI . . . . . *Pag.* 36

13ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MULAS . . . . . » 38
Tabella 9 (Ambiente): estensore PONZO . . . . . » 39
Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore BERGAMO . . . . . » 40
Tabella 14 (Beni culturali): estensore NOVI . . . . . » 42

14ª Commissione permanente . . . . . » 43

INDICE PER TABELLE

Tabella 1 (Entrata) - 6ª Commissione . . . . . *Pag.* 17
Tabella 2 (Economia e finanze) - 1ª Commissione . . . . . » 7
» » *(Economia e finanze) - 6ª Commissione* . . . . . » 19
» » *(Economia e finanze) - 13ª Commissione* . . . . . » 38
Tabella 3 (Attività produttive) - 10ª Commissione . . . . . » 32
Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali) - 11ª Commissione . . . . . » 33
Tabella 5 (Giustizia) - 2ª Commissione . . . . . » 10
Tabella 6 (Esteri) - 3ª Commissione . . . . . » 13
Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca) - 7ª Commissione . . . . . » 20
Tabella 8 (Interno) - 1ª Commissione . . . . . » 8
Tabella 9 (Ambiente) - 13ª Commissione . . . . . » 39
Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti) - 8ª Commissione . . . . . » 24
» » *(Infrastrutture e trasporti) - 13ª Commissione* . . . . . » 40
Tabella 11 (Comunicazioni) - 8ª Commissione. . . . . » 28
Tabella 12 (Difesa) - 4ª Commissione . . . . . » 16
Tabella 13 (Attività produttive) - 9ª Commissione . . . . . » 29
Tabella 14 (Beni culturali) - 7ª Commissione . . . . . » 22
» » *(Beni culturali) - 13ª Commissione* . . . . . » 42
Tabella 15 (Salute) - 12ª Commissione . . . . . » 36

RAPPORTI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2513 – Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: MAFFIOLI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, limitatamente a quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si pronuncia in senso favorevole.

sullo stato di previsione
del Ministero dell'interno
(2513 – Tabella 8)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: BOSCETTO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito al disegno di legge finanziaria, all'articolo 10, comma 2, appare necessario valutare la stringente opportunità di integrare le somme indicate per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, tenuto conto degli istituti retributivi inseriti nella legge finanziaria 2003 nonché la stringente opportunità che per la carriera prefettizia venga individuato uno specifico stanziamento aggiuntivo per proseguire con gli acconti, come si è fatto negli ultimi anni, per colmare gradualmente il divario retributivo esistente nei confronti della dirigenza generale, pari attualmente a circa 24 milioni di euro.

All'articolo 11, commi 1 e 3, si sottolinea l'esigenza prioritaria di assicurare quote significative nelle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto è importante, per le caratteristiche organizzative di questi apparati, la possibilità di ottenere costanti nuovi ingressi in servizio e il reclutamento di nuove e giovani leve; particolarmente significativo deve essere considerato l'obiettivo delle assunzioni di personale amministrativo, previste dal comma 3, perché ciò consente di impiegare un maggior numero di agenti nei servizi di polizia, in applicazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Appare necessario valutare l'opportunità di affiancare al piano straordinario per l'assunzione di 10.000 carabinieri per sopperire alla cessazione della leva, previsto dall'articolo 11, comma 14, una analoga iniziativa per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in cui la cessazione della leva determinerà la riduzione di 4.500 unità. Ciò, ovviamente, con stanziamento distinto, senza intaccare quello del piano straordinario per i carabinieri che deve essere confermato e preservato nella sua integrità.

In proposito, è opportuno predisporre soluzioni anche per quanto riguarda gli agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Circa le tabelle annesse al disegno di legge finanziaria, si segnala l'opportunità di inserire tra le spese pluriennali uno stanziamento, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, di almeno 15 milioni di euro, da destinare al potenziamento tecnologico delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In Tabella A, si valuti l'opportunità di integrare gli accantonamenti in quanto mancano, tra l'altro, gli sviluppi di diverse previsioni inserite parzialmente nella finanziaria 2003 in materia di personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In Tabella C, si valuti l'opportunità di favorire l'azione della Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso un aumento adeguato dei rispettivi fondi scorta.

In Tabella F, si valuti la stringente esigenza di sostenere e sviluppare il sistema delle autonomie locali non trascurando le vitali esigenze dei piccoli comuni.

Sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, rispetto alla vastità e alla complessità delle competenze istituzionali del dicastero, appare evidente la necessità di evitare tagli generalizzati alla spesa, tenuto conto della naturale prevalenza delle spese correnti nei confronti di quelle di investimento, in gran parte dovute alla necessità di mantenimento dei mezzi e dei supporti tecnici e logistici delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; appare altresì necessario che i debiti per la logistica, ora ripianati dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, non inizino a riprodursi nel corso dell'esercizio 2004 per carenza di fondi.

RAPPORTO DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sullo stato di previsione
del Ministero della giustizia
(2513 – Tabella 5)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: GUBETTI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanziaria.

In relazione al comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge, con il quale si dispone la deroga alla disciplina del blocco del *turn over* per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, si prospetta l'opportunità di includere in tale deroga anche parte del personale amministrativo addetto al funzionamento degli uffici giudiziari, considerata la stretta correlazione funzionale dello stesso con l'opera della magistratura. Un aumento del numero dei magistrati senza un corrispondente incremento del personale amministrativo di supporto indispensabile rischierebbe infatti di risultare non pienamente efficace rispetto all'obiettivo del miglioramento complessivo dell'efficienza della macchina giudiziaria.

Con riferimento al comma 6 dell'articolo 22, del medesimo disegno di legge, che individua una nuova fattispecie di riduzione delle sanzioni civili irrogate per il mancato o parziale pagamento, entro i termini stabiliti, dei contributi o premi dovuti alle forme di previdenza ed assistenza sociale a favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, si rileva poi la necessità di un coordinamento formale tra la novella e l'alinea del comma 15 dell'articolo 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la quale ultima definisce una diversa procedura per la riduzione delle sanzioni, e fissa – anziché una misura minima della riduzione – un valore massimo.

Per quanto riguarda la disposizione recata dal successivo articolo 27 del disegno di legge finanziaria, in materia di tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti, si ritiene preferibile un intervento puntuale

sull'articolo 517 del codice penale anziché prevedere una norma a sé stante, in modo da far sì che risulti chiaro che la portata dell'intervento normativo si sostanzia in un ampliamento del novero delle condotte punibili che non risulteranno limitate al solo porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i beni ivi indicati, ma includeranno anche l'attività di importazione degli stessi. La riformulazione dell'articolo 27 come novella al codice penale, oltre a esplicitare e precisare la portata della disposizione, consentirebbe inoltre di evitare possibili problemi di ordine sistematico (ad esempio, verrebbe così fatta salva l'ipotesi che il caso sia preveduto come reato da altra previsione di legge). Si propone pertanto di sostituire l'articolo 27 con il seguente: «Art. 27. – 1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: "introduce nel territorio dello Stato per farne commercio," e dopo le parole: "nomi, marchi" sono inserite le seguenti: ", indicazioni di provenienza"».

Infine, per quel che riguarda l'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, si suggerisce di evitare una soluzione che rimette completamente ad un regolamento di delegificazione l'individuazione in concreto delle condotte punibili. Tale soluzione potrebbe infatti suscitare perplessità dal punto di vista della sua conformità al principio di legalità della pena, collocandosi ben al di là delle forme di integrazione del precetto penale mediante la normazione secondaria che sono state riconosciute legittime dalla Corte costituzionale (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1966, n. 282 del 1990 e n. 333 del 1991). In via ulteriore, si rileva poi l'opportunità che, anche in questo caso, per evidenti ragioni di carattere sistematico e di conoscibilità della norma, la previsione sia configurata come una novella al codice penale. Si propone pertanto di sostituire l'articolo 32 con il seguente: «Art. 32. – 1. È istituito il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005, e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore delle merci indicate nel comma 1.

3. Dopo l'articolo 474 del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 474-*bis*. - *(Marchio a tutela delle merci integralmente prodotte in Italia o assimilate)*. – Le disposizioni degli articoli 473 e 474 si applicano anche qualora i fatti preveduti in tali articoli abbiano ad oggetto il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o a queste assimilate in forza di legge".

4. All'articolo 475 del codice penale, la parola: "due" è sostituita con la seguente: "tre".

5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

In via subordinata, e ribadendo che comunque un intervento che novelli il codice penale deve senz'altro ritenersi preferibile, la Commissione prospetta ulteriormente la possibilità di modificare l'articolo 32, sostituendo i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell'articolo 473 del codice penale.

3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell'articolo 474 del codice penale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la pena accessoria di cui all'articolo 475 del codice penale.

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

RAPPORTO DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

sullo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri
(2513 – Tabella 6)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: FORLANI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, ha deliberato di trasmettere alla 5ª Commissione permanente un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni.

Le risorse finanziarie a disposizione del Ministero degli affari esteri, in termini di percentuale sulla spesa totale dello Stato, continuano ad attestarsi ai livelli più bassi tra i Paesi del G8. Giova in proposito ricordare che, a fronte di un'incidenza sul bilancio pari allo 0,30 per cento che si registra per tale settore in Italia, la percentuale corrispondente è stimata nel Regno Unito allo 0,40 per cento, in Germania allo 0,47 per cento, in Spagna allo 0,50 per cento, e in Francia all'1,41 per cento. Ciò postula, come già rilevato in occasione della precedente decisione di bilancio, la necessità di porre in essere una coerente, progressiva azione volta a reperire nel prossimo futuro per tale essenziale settore disponibilità di bilancio di ammontare finalmente adeguato alla portata delle responsabilità che è venuta ad assumere l'Italia nel contesto internazionale. In proposito, si dà atto al Governo dell'esiguità dei margini di azione di cui dispone, sia in relazione alle accresciute necessità finanziarie inerenti alla partecipazione a missioni internazionali di pace, a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001, che al persistere di una congiuntura economica internazionale fortemente intonata in senso negativo, quale si è innescata dopo quegli eventi. Si sottolinea tuttavia l'esigenza di avviare il percorso di adeguamento del volume delle risorse per il settore qui in considerazione, non appena il quadro macro-economico avrà mostrato segni di miglioramento.

Nell'immediato, occorre ribadire l'esigenza di perseguire una migliore gestione delle risorse umane e finanziarie già disponibili, attraverso

le opportune iniziative di razionalizzazione organizzativa, in attesa di un intervento di riforma di più ampia portata degli assetti del Ministero. In tale prospettiva, la scelta di cui all'articolo 8, comma 2, del disegno di legge finanziaria, di conferire alle sedi diplomatiche italiane all'estero la possibilità di prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze d'ufficio, sembra rispondere a criteri di apprezzabile semplificazione delle procedure contabili. Appare in proposito auspicabile che nel prossimo futuro siano adottate ulteriori misure di semplificazione, tali da rendere meno gravosi quegli adempimenti di carattere meramente formale che a tutt'oggi continuano a gravare sul personale della carriera diplomatica, a scapito dello svolgimento delle funzioni d'ufficio.

Anche per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che per il prossimo anno non si prevede il conseguimento di quella quota dello 0,23-0,24 per cento del prodotto interno lordo (PIL) da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo che era stata indicata dal Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno quale obiettivo intermedio per il 2004, in vista dell'obiettivo finale fissato dal vertice di Barcellona nello 0,33 per cento. Va tuttavia dato atto al Governo di aver almeno evitato, in un contesto di finanza pubblica tutt'altro che favorevole, che vi fossero arretramenti sotto questo riguardo rispetto allo scorso esercizio finanziario. Da questo punto di vista, i 616 milioni di euro previsti nella Tabella C consolidano il dato dello scorso anno, correggendo l'evoluzione in atto che, alla stregua delle previsioni del bilancio a legislazione vigente, tendeva a ridurre l'ammontare delle risorse per la cooperazione a soli 546 milioni di euro. Considerata la limitatezza delle risorse disponibili per finalità di cooperazione, ed in attesa della definizione della ormai indifferibile riforma organica del settore, della quale la Commissione esteri del Senato ha avviato l'esame, appare comunque necessario porre in essere ogni accorgimento, sul piano organizzativo, volto a garantire un miglioramento dell'efficacia degli interventi ed un sempre maggior raccordo di questi con le effettive necessità che si manifestano nei Paesi destinatari degli aiuti.

Sempre per ciò che attiene alla cooperazione allo sviluppo, appare opportuno riconsiderare il meccanismo introdotto dall'articolo 80, comma, 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Gli investimenti per l'internazionalizzazione delle imprese, infatti, per quanto meritevoli di incoraggiamento, rispondono a logiche diverse da quelle proprie degli interventi di cooperazione. Non sembra quindi giustificato che una quota rilevante delle disponibilità giacenti sul Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, che da anni ormai costituiscono parte integrante delle dotazioni per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), sia distolta dalle finalità proprie della cooperazione per essere attribuita ad altre iniziative. Per altro verso, sarebbe consigliabile garantire la possibilità di erogare, a valere sui fondi in questione, non soltanto crediti d'aiuto – i cui beneficiari potenziali ormai solo in pochi casi possiedono i requisiti prescritti per accedervi – ma anche aiuti a dono.

In merito alla promozione culturale, permane l'esigenza di reperire risorse aggiuntive per il rilancio delle attività degli Istituti di cultura italiani all'estero.

Sotto il profilo dell'azione internazionale per il sostegno della democrazia, la Commissione ha espresso una sollecitazione al Governo, attraverso l'approvazione di uno specifico ordine del giorno, affinchè provveda ad adottare criteri omogenei di formazione per i soggetti che aspirano ad essere inseriti nelle missioni di monitoraggio elettorale organizzate dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e a realizzare un'apposita banca dati presso il Ministero degli affari esteri.

Si richiama infine l'attenzione sull'esigenza di un rilancio dell'impegno dell'Italia, nelle competenti sedi internazionali, per promuovere la ripresa del disarmo nucleare e il miglioramento dei controlli diretti a prevenire la dispersione del materiale nucleare e del materiale e delle tecnologie suscettibili di essere utilizzate per la costruzione di armi chimiche e biologiche, tema oggetto di uno specifico ordine del giorno approvato dalla Commissione.

RAPPORTO DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

sullo stato di previsione
del Ministero della difesa
(2513 – Tabella 12)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: MINARDO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2004, nonchè le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole, raccomandando che il Governo provveda prioritariamente al riallineamento delle carriere del personale militare.

RAPPORTI DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sullo stato di previsione dell'entrata
(2513 – Tabella 1)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: CANTONI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla proroga delle disposizioni agevolative che consentono la detrazione d'imposta dei costi sostenuti per le ristrutturazioni edilizie per l'anno 2004 (articolo 3, comma 1, lettera *a)* e comma 2), la Commissione invita a verificare la compatibilità finanziaria per estendere a tale anno d'imposta anche la connessa agevolazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sui materiali utilizzati.

In relazione al complesso di disposizioni a sostegno della natalità e della famiglia inserite nella manovra di bilancio 2004, in riferimento alla concessione di mutui fondiari a tasso agevolato alle giovani coppie, la Commissione suggerisce di adottare un sistema fondato su finanziamenti direttamente erogati dal sistema bancario, senza alcuna intermediazione degli enti locali, e con un beneficio espresso in termini di minori oneri complessivi.

Per quanto riguarda le disposizioni a sostegno delle imprese e l'incremento di competitività del sistema produttivo complessivamente inteso, si suggerisce di procedere nella riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), soprattutto per quanto riguarda i redditi imponibili delle imprese di piccole e medie dimensioni, in vista di una sua definitiva abrogazione.

La Commissione esprime particolare apprezzamento per il complesso delle disposizioni concernenti la difesa dei marchi e delle produzioni nazionali, al fine di contrastare anche la concorrenza sleale, il *dumping* sociale, ambientale, sui prezzi e sulla produzione posto in essere massiccia-

mente dalla Cina, con effetti fortemente negativi sulle attività delle imprese nazionali.

Infine, la Commissione giudica le misure proposte dal Governo come un punto particolarmente avanzato della discussione circa i riflessi della globalizzazione economica sul tessuto delle piccole e medie imprese italiane; in particolare, la difesa del *made in Italy* rappresenta una misura irrinunciabile per il rilancio della competitività delle aziende nazionali. Nel contesto della difesa della competitività delle aziende italiane, appare opportuno destinare maggiori risorse al settore del turismo e all'Ente nazionale italiano per il turismo preposto a promuovere tale settore in Italia e all'estero.

sullo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
(2513 – Tabella 2)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: FRANCO Paolo)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, nonchè le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, giudica coerenti con gli obiettivi programmatici complessivi le stime esposte nel citato stato di previsione, apprezzando specificamente che, rispetto alle previsioni assestate del 2003, il disegno di legge di bilancio per il 2004 prevede una riduzione delle spese complessive pari a 66.925 milioni di euro, passando da 530.917 a 463.992 milioni di euro. In particolare, il Centro di responsabilità «Tesoro» registra una diminuzione di 56.335 milioni di euro, in massima parte correlata all'incidenza della diminuzione di spesa relativa al rimborso prestiti.

Sul fronte delle spese in conto capitale, invece, la Commissione valuta negativamente la mancanza in Tabella D della legge finanziaria, relativa al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, del riferimento alla legge 5 novembre 1990, n. 321, per l'aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa – previsto, invece, nella legge finanziaria dello scorso anno.

RAPPORTI DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

sullo stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(2513 – Tabella 7)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: DELOGU)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

valutati positivamente:

l'avvio della fase di attuazione della riforma scolastica, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica nei primi due anni della scuola primaria e all'anticipo dell'età scolare;

la priorità accordata dal Governo alla riduzione della dispersione scolastica,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge finanziaria.

1. Con riferimento all'articolo 11, che conferma anche per quest'anno il blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione, si registra favorevolmente l'esclusione dal blocco del settore scolastico. Si valuta altresì positivamente che per le università e gli enti di ricerca sia prevista la possibilità di derogare con priorità al blocco, con particolare riferimento ai vincitori di concorso per ricercatore universitario e agli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario, nel presupposto che tale possibilità di deroga equivalga all'assunzione di circa 1.000 unità. Ciò, anche al fine di non contraddire quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente misure connesse alla manovra finanziaria in esame, al fine di favorire il rientro di ricercatori residenti all'estero.

2. Con riferimento all'articolo 14, e in particolare al comma 6, si prende atto con favore dello stanziamento disposto in favore dei lavoratori socialmente utili, che rappresenta un atto di responsabilità del Governo a fronte di un impegno che lo precede. Con riguardo al comma 7, si giudica poi positivamente la prefigurazione di limiti di reddito per l'attribuzione del contributo destinato alle famiglie di studenti che frequentano le scuole paritarie. Si auspica tuttavia che il diritto ad ottenere il contributo e la determinazione del suo ammontare siano conosciuti prima dell'iscrizione degli studenti, affinché le famiglie possano valutare in anticipo la congruità delle loro scelte. Sempre con riguardo al comma 7, si giudica altresì positivamente la conferma dell'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali e si auspica una sollecita regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

3. Con riferimento all'articolo 20, ed in particolare al comma 3, si giudicano positivamente le agevolazioni ivi previste per l'acquisto di *personal computer* da parte di docenti della scuola e di università statali.

4. Con riferimento allo stralcio operato dall'Assemblea dell'articolo 21, istitutivo del Collegio d'Italia, si chiede che le risorse ivi previste siano comunque assicurate al settore dell'università e della ricerca.

5. Con riferimento all'articolo 41, si esprime consenso alla concessione di prestiti fiduciari agli studenti meritevoli, tanto più in considerazione del fatto che i prestiti d'onore non hanno mai avuto un'effettiva attuazione.

6. Con riferimento alla tabella C allegata, si prende atto con favore dell'incremento di 160 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università, pur ritenendo indispensabile un impegno finanziario maggiore, destinato in particolare alla valorizzazione di coloro che maggiormente si impegnano nella didattica e nella ricerca. Si giudica invece negativamente il mancato incremento dei fondi destinati alla ricerca, dei quali si sollecita pertanto un aumento. Al riguardo, si suggerisce ad esempio di destinare a tale settore una parte della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di spettanza statale. Si esprime infine consenso per l'aumento dei fondi destinati al diritto allo studio.

7. Si auspica infine una sollecita definizione delle immissioni in ruolo dei precari della scuola, dello svolgimento dei concorsi per i dirigenti scolastici e del rinnovo del loro contratto.

sullo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali
(2513 – Tabella 14)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: FAVARO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

premesso che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS Spa, istituita con la legge concernente disposizioni in materia di beni ed attività culturali recentemente approvata in via definitiva dalla Commissione ed in corso di pubblicazione, consentirà il migliore utilizzo delle risorse conseguenti all'applicazione della norma contenuta nella legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che riservava ai Beni culturali una quota pari al 3 per cento delle spese di carattere infrastrutturale, determinando così un massiccio afflusso di risorse aggiuntive oltre che un diverso e più incisivo governo dei fondi finalizzati alla tutela e conservazione del patrimonio artistico e culturale del Paese;

preso atto che il disegno di legge di bilancio è stato presentato a legislazione vigente e riproduce pertanto l'attuale organizzazione del Ministero, sì da rendere necessaria una modifica qualora nel corso dell'*iter* parlamentare della manovra finanziaria entrasse in vigore il decreto legislativo di riforma del Ministero;

valutato positivamente che:

gli accantonamenti recati in favore del Ministero dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria (relativa alle spese di parte corrente), sono destinati alla promozione del libro, nonché ad interventi su beni ed attività culturali;

gli accantonamenti recati in favore del Ministero dalla tabella B allegata al disegno di legge finanziaria (relativa alle spese in conto capitale), sono destinati alla Biblioteca digitale italiana, al rifinanziamento del Piano pluriennale per l'archeologia, al completamento del Centro per le arti contemporanee di Roma, alla ristrutturazione di beni immobili destinati a sedi museali, archivi di Stato, biblioteche e teatri,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanziaria.

1. Con riferimento all'articolo 11, che conferma anche per quest'anno il blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione, si lamenta che esso – a differenza dell'anno passato – non prevede più una deroga per gli addetti a compiti di tutela dei beni culturali. Si sollecita pertanto la Commissione di merito ad introdurre apposita modifica.

2. Con riferimento in particolare al comma 8 del medesimo articolo 11, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a prorogare fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato del proprio personale in servizio, si ribadisce l'esigenza – già ripetutamente segnalata in passato – di reperire risorse idonee ad un loro definitivo inquadramento in ruolo, anziché procedere con proroghe annuali.

3. Con riferimento alla tabella C allegata, si lamenta la riduzione operata a danno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e degli istituti culturali, auspicando che le somme possano essere reintegrate nel corso dell'*iter* parlamentare.

4. Con riferimento alla tabella E allegata, si deplora il definanziamento del Museo dello sport italiano, che la Commissione aveva invece varato con un consenso trasversale all'inizio della legislatura.

RAPPORTI DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(2513 – Tabella 10)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: CICOLANI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime un avviso favorevole osservando quanto segue.

La legge finanziaria per l'anno 2004, si inserisce da un lato all'interno di un contesto generale di perdurante crisi economica, dall'altro costituisce un ulteriore e importantissimo elemento di una complessa attività di programmazione operata da questo Governo, sin dall'avvio della legislatura. Il cosiddetto «Piano delle grandi opere» è formato da una serie sistematica di iniziative di Governo; *in primis* la revisione normativa, con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta «legge obiettivo» e la legge 1º ottobre 2002, n. 166; poi il perfezionamento degli accordi e degli strumenti di programmazione istituzionale, in cui spiccano per importanza metodologica e sostanziale, le intese istituzionali con le regioni e le grandi aree metropolitane. Non meno rilevanti sono state le iniziative del Governo tese alla strutturazione finanziaria del processo, consistente sia nella erogazione dei finanziamenti con le leggi finanziarie 2002, 2003 e quella attuale, sia nella creazione di nuovi strumenti, come Infrastrutture Spa e Patrimonio Spa o la modifica di altri già esistenti, come l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa e la Cassa Depositi e Prestiti, per renderli più idonei al compimento del complesso, ma estremamente più moderno e più rapido, percorso posto in essere. Tutti questi passaggi, si sono resi necessari proprio perché l'obiettivo di fondo, ovvero la normalizzazione dell'offerta infrastrutturale del Paese e la programmazione congiunta del territorio e delle risorse a disposizione, aveva necessità di superare almeno due fasi: quella dell'emergenza e quella di garantire la continuità del flusso finanziario degli investimenti. Tutto il processo di pro-

grammazione è stato concepito all'interno di una più vasta politica economica che assegnava prevalentemente alla citata «legge obiettivo» il compito di assicurare la crescita e lo sviluppo al sistema Paese, così come evidenziato negli ultimi tre Documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF), elaborati dal Governo. In particolare, l'ultimo è stato utilizzato, per la prima volta con riferimento alle infrastrutture, come strumento di programmazione, individuando sia le opere e sia, conseguentemente, il montante di risorse necessario alla realizzazione delle opere per il prossimo triennio. Non è elemento trascurabile l'osservazione che gran parte dell'impostazione, soprattutto finanziaria e di politica economica e, quindi, di progettazione, che ha caratterizzato l'iniziativa del Governo in questi anni è oggi punto di riferimento e chiave di lettura della politica e del processo di crescita e di sviluppo europeo.

La rivisitazione del Piano europeo dei trasporti ha, infatti, seguito le orme e seguirà gran parte della strumentazione finanziaria e normativa che la «legge obiettivo» ha posto in essere per la componente italiana delle infrastrutture europee. Quando il Piano Van Miert costituirà certezza ed elemento di riferimento, si dovrà adeguare la pianificazione italiana in modo da fornire corsie preferenziali alle infrastrutture facenti parte delle politiche di coesione europea.

È del tutto evidente come anche questa manovra finanziaria debba essere letta come un passaggio nel processo di pianificazione avente come obiettivo la normalizzazione del sistema infrastrutturale e che pertanto l'indicazione delle risorse in Tabella 1 del disegno di legge finanziaria 2004 dei limiti di impegno quindicennali riferiti al periodo 2005-2006 non possono che essere riferiti alle indicazioni del Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. È proprio il Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2004-2006 a rappresentare il passaggio da una prima fase in cui era necessario uscire dall'emergenza infrastrutturale del nostro Paese ad una nuova fase, che comincia a prendere corpo con la finanziaria per l'anno 2004: quella della programmazione delle immediate esigenze per il prossimo futuro. In questo contesto e nella continuazione delle attività di programmazione, il rifinanziamento dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, compreso nella manovra, assicura, sin dal 2004, un polmone economico e finanziario alle opere strategiche in grado di essere avviate nel periodo 2004-2006, garantendo l'impegno del Governo, a partire dal 2004, per complessivi 500 milioni di euro per 15 anni e quindi per 7,5 miliardi di euro, evidentemente da attualizzare in riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468. La dotazione del fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 appare adeguata.

Per ciò che concerne le altre rilevanti voci inerenti gli investimenti in infrastrutture, si può osservare che nella tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2004, rispetto alla legge finanziaria precedente, si leggono tre importanti rimodulazioni riferite alle seguenti leggi di finanziamento ed alle seguenti voci: la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente finanziamenti riferiti alla edilizia penitenziaria e giudiziaria, con lo slittamento di 200 milioni di euro al 2005; la legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, concernente apporti al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa, con lo slittamento di 1 miliardo di euro al 2007; il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, relativo all'apporto al capitale all'Anas Spa, con lo slittamento riferito al 2005 di 498 milioni di euro. Tali rimodulazioni, si considerano condivisibili, perché l'obiettivo dell'ottimizzazione delle fasi di programmazione delle imprese preposte agli investimenti in infrastrutture è un obiettivo di razionalizzazione delle risorse destinate alla programmazione del Paese. Occorre quindi tendere a diminuire sia il montante dei residui passivi, sia il rischio che questi vengano sottoposti alla scure del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, cosiddetto «taglia-spese». Appare quindi corretta l'azione del Governo di traslare nel triennio risorse che non si ha la certezza di poter attivare, essendo, comunque, disponibili a chiamata e su conforme parere del Ministro dell'economia e delle finanze, in ogni periodo del triennio e, quindi, non sottraendo alcuna risorsa a detti Enti.

Per quanto riguarda il rifinanziamento delle norme indicanti le spese in conto capitale, così come indicato dalla Tabella D, sono state finanziate le leggi che riguardano: la riqualificazione urbana e territoriale, con dieci milioni di euro destinati ai programmi di recupero territoriale; l'eccezionalità degli interventi per Venezia ed il particolare il finanziamento con dieci milioni di euro per il 2004 delle attività essenziali per la sicurezza idraulica del territorio di competenza statale; l'acquisizione dei mezzi navali e soprattutto il supporto manutentivo dei mezzi a disposizione delle Capitanerie di porto, in maniera da garantire la sicurezza e l'efficienza del personale ad essi preposto. Lo stanziamento per Roma Capitale è stato confermato sui livelli ordinari, pari a oltre 100 milioni di euro; anche se occorre ricordare in realtà lo straordinario finanziamento per la linee «C» e «B1» della metropolitana dove il Governo nazionale si carica di una quota superiore del 10 per cento rispetto a quella prevista dalla legge di settore.

Nel più ampio settore riferito al trasporto marittimo, un capitolo a parte merita l'auspicabile finanziamento delle «Autostrade del mare». È evidente che la infrastrutturazione dei porti, con il rifinanziamento dell'articolo 36 della legge n. 166 del 2002, da sola non è sufficiente al decollo di quell'insieme di servizi necessari alla induzione di un comportamento efficiente da parte dei soggetti che operano nel settore, come gli autotrasportatori. Occorre quindi un insieme sistematico di incentivi al cabotaggio marittimo (del tipo di quelli già predisposti per il trasporto merci su rotaia) dimensionabili a 240 milioni di euro nel triennio. È altresì auspicabile il finanziamento del «programma dei 100 porti» per i quali è necessario inserire circa 100 milioni di euro nel triennio. È opportuno, infine, che nella più ampia manovra di bilancio vadano considerati gli sgravi fiscali destinati alle imprese armatoriali, a favore del cabotaggio, necessari per fronteggiare la sperequazione di trattamento del personale della flotta italiana, altrimenti in gravissima difficoltà per la concorrenza da parte degli equipaggi di altri paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda il tra-

sporto pubblico locale, si annota positivamente il rifinanziamento della legge 18 giugno 1998, n. 194, per l'acquisto di autobus per un importo di 100,7 milioni di euro. Tuttavia è ovvio che questo settore è uno dei più delicati e che richiede la massima attenzione. Tenuto conto della limitatezza delle risorse, si pone all'attenzione del Governo la possibilità di un incremento delle accise sui carburanti per finanziare programmi tesi al potenziamento e riorganizzazione del trasporto pubblico locale.

Una ultima nota riguarda certamente il capitolo relativo alla sicurezza del trasporto aereo ed in particolare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Le risorse della legge finanziaria per il 2004 non sono in grado di soddisfare le esigenze che l'ente richiede. I 14,5 milioni di euro assegnati sono del tutto insufficienti a coprire le richieste dell'ente relative alla sicurezza degli aeroporti ed occorrerebbe almeno quadruplicare le risorse attribuite nel triennio.

sullo stato di previsione
del Ministero delle comunicazioni
(2513 – Tabella 11)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: PEDRAZZINI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime un avviso favorevole osservando tuttavia che, allo scopo di incentivare ulteriormente l'acquisto o il noleggio delle apparecchiature di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda su *internet*, risulterebbe opportuno incrementare il limite massimo di spesa previsto a tal fine dall'articolo 19, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2004. Sarebbe del pari auspicabile anche un incremento delle risorse finanziarie previste dal comma 1 dello stesso articolo relativo alle agevolazioni per l'acquisto e il noleggio di apparecchi per la ricezione in tecnica digitale e più in generale delle risorse riservate alla ricerca tecnologica nel settore delle telecomunicazioni. Al fine di non pregiudicare la competitività delle emittenti radiofoniche, si ritiene, inoltre, utile prevedere la riserva di una congrua quota di risorse per lo sviluppo del digitale radiofonico.

RAPPORTO DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali
(2513 - Tabella 13)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE BONGIORNO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

ritenuto che i disegni di legge in esame contengono scelte rispondenti alle esigenze di ammodernamento e di rilancio delle politiche agricole e forestali nel territorio nazionale nonché nell'ambito del rapporto tra l'agricoltura italiana, l'agricoltura comunitaria e quelle internazionale, sì da elevare il settore agroalimentare ad elemento portante della economia nazionale;

considerato che:

analoghe valutazioni possono essere svolte circa il settore della pesca proprio in un periodo di importanti trasformazioni del comparto;

il disegno di legge finanziaria ed il bilancio di previsione per il 2004 e per il triennio 2004-2006, prevedono stanziamenti sensibilmente maggiori rispetto al passato e soprattutto concretizzano l'affrancamento del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali dall'onere dei debiti pregressi che sino all'anno scorso hanno condizionato pesantemente la spesa e l'azione politica di quel Dicastero;

mentre vengono confermati tutti gli strumenti di promozione dello sviluppo e tutti i benefici a sostegno dell'impresa, già introdotti con la legge finanziaria 2003 e con le leggi finanziarie degli esercizi precedenti, al contempo vengono ora introdotti nuovi strumenti volti a dare ulteriore slancio alla programmazione negoziata, all'intervento organico dello Stato a favore delle aree colpite da calamità naturali, nonché ad assicurare un ruolo più centrale sia al Ministero delle politiche agricole e forestali sia

agli enti a questo funzionalmente collegati: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), riguardo a materie quali l'agroindustria, l'imprenditorialità giovanile ed altre, che prima restavano nell'ambito di competenza di altri settori dello Stato;

viene riconosciuto carattere prioritario agli interventi strutturali sul sistema irriguo nazionale, attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella relativa programmazione sia degli interventi, che della spesa;

ritenuto che:

appare incisiva l'impostazione delle misure agevolative in tema fiscale e soprattutto quelle disposizioni con le quali viene esteso il complesso delle agevolazioni già attribuite alle attività agricole anche a quelle connesse di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, oltreché di fornitura dei servizi;

con gli interventi previsti in materia di sospensione delle riscossioni coattive dei contributi assicurativi e previdenziali, di rateizzazione dei relativi pagamenti, di riduzione delle sanzioni civili, si affronta finalmente l'annoso ed irrisolto problema dei contributi agricoli pregressi, che comunque richiede interventi legislativi organici e definitivi;

considerato inoltre che viene anche affrontata la questione dei controlli e della tutela della qualità e della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, anche se in maniera non totalmente soddisfacente per le esigenze dei produttori italiani;

ricordato ancora che le risorse finanziarie direttamente stanziate con il disegno di legge finanziaria 2004 debbono intendersi ulteriormente integrate con le risorse discendenti dalla politica agricola comunitaria (PAC), oltre che con quelle di livello regionale, per cui la massa finanziaria complessivamente utilizzabile sul territorio nazionale, se accompagnata dall'opportuno ricorso a tutti gli strumenti di sviluppo oggi operanti in Italia, può senz'altro imprimere una positiva inversione di tendenza all'intero comparto,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

gli stanziamenti per le calamità naturali e per il Fondo di solidarietà nazionale vanno integrati alla luce del ripetersi, ormai purtroppo sistematico, di eventi atmosferici avversi con disastrose conseguenze economiche sul comparto agricolo diffuse su tutto il territorio nazionale;

la tutela del *made in Italy*, opportunamente inserita nella legge finanziaria, richiede tuttavia il maggior rigore possibile in fase applicativa, consentendo in ispecie l'utilizzo del «marchio Italia» soltanto a tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari interamente prodotti, trasformati e conservati in Italia, ad esclusione pertanto di quei prodotti le cui materie prime provengono da altri paesi e sono successivamente trasformate e conservate nel territorio italiano;

sempre in materia di «marchio Italia» appare opportuno che lo schema di regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del disegno di legge finanziaria venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

quanto alle misure inerenti la cartolarizzazione dei crediti agricoli, appare opportuno che sia prevista l'estensione della rateizzazione oltre i trentasei mesi e sino a sessanta mesi, onde consentire agli operatori del settore un tempo più congruo nell'assolvimento di obblighi non rispettati fino ad oggi a causa della loro eccessiva onerosità; parimenti appare ormai indilazionabile la riforma organica del sistema contributivo in agricoltura;

gli stanziamenti previsti in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture irrigue vanno opportunamente integrati per consentire la costruzione di sistemi irrigui, laddove necessario, secondo le indicazioni delle regioni e in conformità a quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta nella attuale legislatura dalla Commissione sulla materia;

risulta infine assolutamente necessario assicurare maggiore efficienza nelle procedure di spesa, onde evitare l'accumularsi di residui passivi in quantità patologica;

alla luce delle gravi difficoltà occupazionali nel settore della pesca, pur in presenza di importanti previsioni a sostegno del settore delineate nel disegno di legge finanziaria, appare infine opportuno l'ampliamento del quadro normativo-agevolativo a favore del comparto.

RAPPORTO DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

sullo stato di previsione
del Ministero per le attività produttive
(2513 – Tabella 3)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: IERVOLINO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero per le attività produttive per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, formula un rapporto favorevole osservando, in linea generale, che occorrerebbe incrementare gli stanziamenti finanziari a favore dei settori produttivi, al fine di rendere operativi, in modo selettivo, gli strumenti legislativi che si sono dimostrati maggiormente efficaci. In questo ambito, appare indispensabile:

incrementare la dotazione del Fondo unico incentivi, prevedendo un finanziamento in tabella D superiore agli attuali 50 milioni di euro;

anticipare dal 2005 al 2004 la decorrenza del limite di impegno di 40 milioni di euro per il settore aerospaziale e prevedere un ulteriore limite di impegno di pari importo con decorrenza dal 2005;

rifinanziare la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) per favorire le attività di internazionalizzazione delle imprese;

sostenere, complessivamente, il settore del turismo tenendo conto della articolazione delle competenze;

potenziare le risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione di progetti innovativi.

La Commissione osserva, inoltre, che per la costituzione del Comitato nazionale anti-contraffazione, prevista dall'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, è necessario riferire l'attribuzione dei relativi oneri, attualmente esclusi, al Fondo di cui all'articolo 32.

Occorre, infine, sopprimere gli articoli 36 e 37 che intervengono su materie già delegate al Governo dalla recente legge 12 dicembre 2002, n. 273.

RAPPORTO DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

sullo stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(2513 – Tabella 4)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: ZANOLETTI)

La Commissione, esaminato, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

considerato che:

la manovra finanziaria per il 2004 prevede misure correttive per circa 16 miliardi di euro, utilizzando misure *una tantum* e provvedimenti strutturali di riduzione della spesa corrente, nonché interventi per lo sviluppo per circa 5 miliardi di euro;

l'entità complessiva della manovra risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria per il 2004-2007 e nella relativa Nota di aggiornamento, in particolare per quanto concerne la riduzione dell'indebitamento e il conseguimento dell'obiettivo di un rapporto *deficit*/prodotto interno lordo (PIL) del 2,2 per cento nel 2004, con un'ulteriore riduzione di 0,3 punti percentuali dell'indebitamento strutturale;

la manovra per il 2004 si propone di rafforzare le politiche di rilancio degli investimenti soprattutto nei settori delle infrastrutture, della ricerca e dell'innovazione; di sostenere la domanda delle famiglie con interventi mirati nel settore della casa ed a favore della natalità e di rispettare gli impegni di consolidamento fiscale assunti in sede europea, al fine di favorire la ripresa economica attesa nei prossimi mesi, in un quadro di stabilità finanziaria;

nell'ambito della trattazione del disegno di legge di delega al Governo per la riforma previdenziale, una particolare attenzione dovrà essere dedicata, tra l'altro, al completamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza e alla definizione di un quadro organico di regole

per il rilancio della previdenza complementare, quale componente essenziale del processo di riforma;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge finanziaria 2004:

con riferimento all'articolo 11, occorrerebbe meglio specificare la nozione, ricorrente in vari commi, di contratto di lavoro a progetto, dal momento che tale istituto non trova al momento applicazione per il pubblico impiego;

riguardo al contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, al comma 2 si prevede che a determinare l'importo al di sopra del quale i trattamenti pensionistici sono assoggettati al contributo di solidarietà, concorrano anche alcune tipologie di prestazioni previdenziali integrative. A tale proposito, occorrerebbe esplicitare se, ai fini in esame, siano comprese nelle forme pensionistiche integrative a prestazione definita, di cui allo stesso comma 2, anche quelle che assicurano un determinato livello di quest'ultima con riferimento al reddito anziché al trattamento pensionistico obbligatorio.

Si dovrebbe inoltre specificare che sono escluse dall'ambito di applicazione del contributo tutte le quote di trattamenti liquidate in forma di capitale e che il medesimo contributo è deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sul reddito (IRE) come dimostrano il riferimento, nell'ultimo periodo del comma 2, alle minori entrate e la relazione tecnica;

appare opportuno prevedere al comma 3 del medesimo articolo 16, un termine per l'emanazione dei decreti interministeriali;

in merito all'articolo 17, si segnala che:

il comma 2 dovrebbe novellare, per ragioni di coordinamento, anche l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;

occorrerebbe valutare se, nel successivo comma 3, il riferimento all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 47 del 2000, debba essere limitato al comma 1, lettera *a)*, numero 1), il quale concerne la deducibilità dei contributi – infatti le successive disposizioni dell'articolo 1 concernono altri profili fiscali in materia di forme pensionistiche complementari, i quali sembrerebbero non inerenti al presente contesto –;

riguardo al comma 5 dell'articolo 22, occorrerebbe chiarire se, come sembra, si intenda far riferimento anche ai premi (concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e ai contributi relativi a forme di assistenza sociale (oltre che di previdenza);

appare necessario un coordinamento formale tra la novella di cui al successivo comma 6 e l'alinea dello stesso comma 15 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oggetto della novella. Infatti la suddetta alinea definisce una diversa procedura per la riduzione delle sanzioni e fissa – anziché una misura minima della riduzione – un valore massimo.

Si osserva inoltre che la previsione – contenuta nella suddetta novella – di un'entità minima della riduzione potrebbe determinare anche un «azzeramento» della sanzione;

non appare chiaro il tenore del comma 8 dell'articolo 22 secondo il quale i precedenti commi 6 e 7 si applicano agli eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003. I due commi ivi richiamati sembrano recare norme «a regime», anche perché esse sono scritte in forma di novella. Qualora l'intenzione sia solo quella di definire un'efficacia retroattiva delle stesse disposizioni, occorrerebbe far riferimento alla data del 31 dicembre 2003 poiché la legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2004;

in merito all'articolo 43, sembrerebbe opportuno prevedere, nel comma 2, un termine di scadenza del mandato dei membri del Comitato paritetico.

RAPPORTO DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

sullo stato di previsione
del Ministero della salute
(2513 – Tabella 15)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: SALINI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge finanziaria:

occorre valutare l'esigenza di prevedere nella Tabella D un incremento delle risorse finanziarie per l'edilizia sanitaria anche per gli anni 2004 e 2005, al fine di garantire l'attuazione completa dei progetti *in itinere* e, in ogni caso, di tutti quelli compresi negli accordi di programma in materia stipulati o da stipulare;

riguardo all'articolo 11, comma 6, appare opportuno chiarire se, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio, il totale divieto di assunzione valga anche per il personale infermieristico;

sempre con riferimento all'articolo 11, occorrerebbe meglio specificare la nozione, ricorrente in vari commi, di contratto di lavoro a progetto, dal momento che tale istituto non trova al momento applicazione per il pubblico impiego;

in merito all'articolo 13, si dovrebbe specificare la procedura per l'attuazione del trasferimento di risorse ivi previsto; appare opportuno inoltre che le norme di carattere finanziario – le quali sembrano intese alla reviviscenza di un apposito Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e della disciplina della relativa gestione – siano definite in maniera più esplicita;

all'articolo 17, comma 1, occorrerebbe chiarire se l'elevamento del limite per gli anni 2003 e 2004 faccia salva o meno (per gli stessi anni) l'applicazione del meccanismo di calcolo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 48, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nell'ipotesi positiva, peraltro, bisognerebbe adeguare il valore base di euro 3.357, in quanto esso è inferiore (e quindi in contrasto logico) con il medesimo limite di deducibilità di cui al comma 1 in oggetto, pari a euro 3.615,20 circa.

RAPPORTI DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(2513 – Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: MULAS)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, limitatamente a quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime rapporto favorevole.

sullo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(2513 – Tabella 9)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: PONZO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

considerato che:

lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 2004 reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.514,73 milioni di euro (con una diminuzione pari a 52,81 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2003);

la contenuta riduzione degli stanziamenti risultante dalla Tabella 9 è ampiamente compensata dalle maggiori risorse destinate all'ambiente in sede di disegno di legge finanziaria;

il Governo, sia in sede di programmazione che in sede di interventi normativi sta dedicando grande attenzione ai temi ambientali,

esprime rapporto favorevole.

sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(2513 – Tabella 10)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: BERGAMO)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004, limitatamente a quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

tenuto anche conto di quanto previsto dai documenti contabili sulle parti relative ad interventi con destinazioni identiche;

rilevato che:

anche se persiste la situazione di difficoltà economica legata a fattori sia interni che internazionali già purtroppo segnalata in occasione della precedente finanziaria, il Governo, con gli stanziamenti previsti nella tabella in esame, che sostanzialmente si discostano in maniera contenuta rispetto all'anno precedente, dimostra la volontà di garantire la massima attenzione possibile verso le problematiche del territorio, dell'edilizia abitativa e della ricostruzione delle zone terremotate;

per quanto attiene gli interventi previsti per la salvaguardia di Venezia, l'assenza di nuove poste di bilancio rappresenta un serio pericolo per la continuazione degli interventi di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna, e ciò in contrasto con gli obiettivi e gli impegni, anche in relazione a scadenze temporali, assunti dal Governo per completare l'azione complessiva di ripristino e difesa della laguna,

esprime rapporto favorevole, osservando tuttavia quanto segue:

la politica per la casa andrebbe sostenuta anche con una politica fiscale adeguata a favorire l'edilizia abitativa, con la conferma, e ove possibile con l'incremento, di supporti alla locazione per le fasce di popolazione particolarmente indigenti;

la politica per il territorio necessita ancor più di azioni mirate alla sua programmata manutenzione, onde prevenire sempre più i danni deri-

vanti da calamità naturali e contenere i costi necessari per gli interventi di risanamento e di ripristino;

la regolare prosecuzione degli interventi di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna, anche in termini di scadenza temporale di completamento degli stessi così come deliberato dal Comitato interministeriale competente, va garantita prevedendo adeguati finanziamenti sin dal 2004, valutando positivamente l'esigenza di integrare i fondi a disposizione e rifinanziare i capitoli relativi alle opere di competenza dello Stato, della regione, dei comuni nonché degli altri soggetti che hanno sviluppano interventi funzionali alla più complessiva azione di salvaguardia lagunare, e ciò in termini di limiti di impegno di spesa, in coerenza con le formali decisioni già assunte positivamente dal Governo.

sullo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali
(2513 – Tabella 14)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2512

(ESTENSORE: NOVI)

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2004, limitatamente a quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

in relazione al Centro di responsabilità n. 6, per quanto concerne le spese correnti, la gran parte di esse è riconducibile all'unità previsionale di base 6.1.1.0, relativa al funzionamento, cioè a spese per il personale ed acquisto di beni e servizi, per la quale si prevede uno stanziamento di 109,2 milioni di euro in termini di competenza e di 112,05 milioni di euro in termini di cassa, con residui passivi pari a 7,93 milioni di euro, mentre, per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli stanziamenti sono in larga misura riconducibili all'unità previsionale di base 6.2.3.3, relativa al patrimonio culturale non statale, il cui stanziamento è di 17,17 milioni di euro in termini di competenza e 84,05 milioni di euro in termini di cassa,

esprime rapporto favorevole osservando che:

è auspicabile reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate ad incrementare gli stanziamenti per le spese in conto capitale.

RAPPORTO DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Sui disegni di legge n. 2513 e n. 2512
(limitatamente a quanto di competenza)

(ESTENSORE GIRFATTI)

La Commissione, rilevando che la manovra di bilancio, pur tenendo conto della congiuntura economica sfavorevole, rispetta i vincoli dettati dal Patto di stabilità e crescita; valutando positivamente che essa contiene misure di riforma strutturale in linea col processo in atto nell'Unione europea che ha iniziato lo studio di un Piano europeo per la crescita; ritenendo opportuno che il Governo ponga in essere gli interventi che garantiscano un tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale almeno nell'ordine del 2 per cento già a partire dal 2004 e una più veloce riduzione del debito pubblico; auspicando inoltre che il Governo, in materia di impiego, persegua prioritariamente l'obiettivo della crescita del tasso di occupazione, nel settore sia pubblico che privato, allineandosi ai valori fissati dal Consiglio europeo di Lisbona; considerato che con le misure introdotte dal presente provvedimento e dal decreto-legge in materia di sviluppo dell'economia e di correzioni dei conti pubblici l'Italia riuscirà a contenere il *deficit* al di sotto della soglia del 3 per cento, esprime, per quanto di competenza, rapporto favorevole, raccomandando di tenere adeguatamente conto della diminuzione della dotazione finanziaria del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).